



CITTA' DI DALMINE  
(PROVINCIA DI BERGAMO)

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI  
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 113  
DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50**

Approvato con delibera di G.C. n. 74 del 30.04.2019

**MODIFICATO**

Con delibera di G.C. n. 62 del 16 maggio 2022

## **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

**ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE**

**ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO**

**ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE**

**ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

**ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

**ART. 9 – PENALITA' E RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI**

**Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA  
APPALTANTE**

**ART. 11 - RINVIO**

**ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- ✓ programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ verifica preventiva dei progetti;
- ✓ predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- ✓ predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- ✓ responsabile unico del procedimento;
- ✓ direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- ✓ collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture e precisamente:

- opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti) per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di qualunque importo e i lavori in amministrazione diretta.

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

**2. Nello specifico, beneficiano dell'incentivo:**

1. *Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)*, ossia il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.<sup>1</sup>

2. *La Struttura tecnica a supporto del R.U.P.*, ossia il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3. *I Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara*, ossia il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

4. *Il Responsabile unità tecnica di verifica del progetto*, ossia il dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

5. *Il Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione*, ossia il dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

6. *Il Direttore dei lavori*, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

7.A *L'ispettore di cantiere*, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

7.B *Il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8. *Il Collaudatore amministrativo*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

9. *Il Collaudatore statico*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Il RUP è responsabile per le fasi: della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora una fase o prestazione qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, lo stesso potrà attribuire una quota massima del 75% dell'aliquota prevista per la singola fase o prestazione ai collaboratori che non rivestono tale profilo e che hanno contribuito allo svolgimento della stessa o, in alternativa costituiranno economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### **Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2,0% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

a) per opere e lavori fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;

b) per opere e lavori di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;

c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

d) per opere, lavori di importo superiore a € 2.000.001,00 il fondo è pari all'1,40% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per servizi o forniture di importo superiore a € 500.001,00 il fondo è pari al 1% dell'importo a base di gara;

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio ed è imputata al medesimo capitolo di spesa. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio,

con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

**7.** Sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con Delibera n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018, "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

**8.** Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

### **Art. 5 - Gruppo di lavoro**

**1.** I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

**2.** La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

**3.** Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- ✓ l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- ✓ l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- ✓ il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- ✓ il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- ✓ le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

**4.** Il provvedimento di cui al precedente comma 3 viene adottato dal Dirigente dell'area ed è sottoposto alla verifica preventiva del Responsabile del servizio Risorse Umane per il rilascio di parere di conformità tecnica.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

#### Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>INCENTIVI PER LAVORI E OPERE</b>			
1 Fasi del procedimento	2 Quota	3 Attività specifica	4 Quota
Responsabile programmazione spesa degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	- responsabile della programmazione - eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi	4% 1%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	15%	- attività di verifica dei progetti. - validazione dei progetti - eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi	10% 3% 2%
Fase di affidamento – redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	10%	- responsabile del procedimento - eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi	7% 3%
Fase della esecuzione	40%	- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici. - direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, - collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	13% 24% 3%
Responsabile unico del procedimento (ufficio del RUP)	25%	- responsabile unico del procedimento - eventuali collaboratori di supporto al RUP	15% 10%
Collaboratori amministrativi/operativi	5%	- eventuali collaboratori amministrativi/operativi/contratti	5%
Totale	100%		100%

<b>INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI</b>			
1 Fasi del procedimento	2 Quota	3 Attività specifica	4 Quota
Responsabile programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	4%	- responsabile della programmazione - eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi	3% 1%
Fase di affidamento	11%	- redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi capitolati, contratti, lettera di invito con capitolato etc.)	11%
Fase della esecuzione	55%	- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici. - direzione di esecuzione del contratto e verifica di conformità	20% 35%
Responsabile unico del procedimento (ufficio del RUP)	25%	- responsabile unico del procedimento - eventuali collaboratori di supporto al RUP	14% 11%
Collaboratori amministrativi/operativi	5%	- collaboratori amministrativi/operativi/contratti	5%
Totale	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi di cui all'art. 3 punto 1 d) viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**



1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto. Il provvedimento prima di essere adottato, è sottoposto alla verifica preventiva del Responsabile del servizio Risorse Umane per il rilascio di parere di conformità tecnica.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
  - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Sull'impiego di tali quote accantonate decide la Giunta comunale con apposito atto.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno di riferimento dell'opera al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento

del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### **Art. 9 – Penalità e riduzione degli incentivi**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1‰ per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2‰ per ogni ulteriore giorno di ritardo, tranne che il ritardo non sia imputabile a soggetti diversi dal soggetto destinatario dell'incentivo.

3. La somma che residua costituisce economia di bilancio.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore al 10 dell'incentivo calcolato con le modalità e in base alle classi di importo di cui dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Stazione unica appaltante" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Stazione unica appaltante" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di Dalmine, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.

3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

4. Il dirigente responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

**Art. 11 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

**ART. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

2. Le modifiche di cui all'art. 3 comma 3 e quelle di cui all'art. 6 comma 1, si applicheranno per tutti i lavori ed opere previsti nel Programma delle Opere Pubbliche (POP) annualità 2022, mentre per le forniture e servizi, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.